

LE CERTIFICAZIONI E LE VISURE RILASCIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Premessa. - 2. Le certificazioni anagrafiche del Registro imprese. - 2.1. Premessa. - 2.2. Tipologia di certificazioni. - 2.2.1. *Tipologia di certificazioni previste dal D.M. 7 febbraio 1996.* - 2.2.2. *Le certificazioni antimafia.* - 2.2.3. *La dichiarazione sostitutiva di certificazioni.* - 2.2.4. *Le tipologie previste dal D.M. 13 luglio 2004.* - 3. Le visure rilasciate dal Registro imprese. - 3.1. *Concetti generali.* - 3.2. *Tipologia di visure.* - 4. I certificati relativi a registri abilitanti. - 5. I certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti. - 6. I certificati e le visure relativi all'Albo delle imprese artigiane.

1. PREMESSA

Alle Camere di Commercio, che costituiscono la parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, spetta, tra le altre funzioni, quella di rilasciare a richiesta certificazioni.

Nel mondo degli affari le certificazioni camerali contribuiscono alla circolazione di informazioni certe e quindi allo sviluppo regolato del mercato.

La certezza dell'informazione non va, tuttavia, confusa con la verità dell'informazione. Talvolta, infatti, i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio riguardano le registrazioni basate sulle dichiarazioni degli interessati, in questo caso si presume che i fatti o le situazioni certificati siano veri fino a che non venga provato il contrario.

Quando le registrazioni vengono effettuate a seguito di accertamenti condotti dalla Camera di Commercio, la certezza è identificabile anche con la verità dell'informazione, nel senso che si ha in assoluto la presunzione di veridicità dell'informazione.

Le principali certificazioni che la Camera di Commercio rilascia all'impresa, sulla base di modelli ministeriali predeterminati e a seguito del pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente, sono:

- **Le certificazioni anagrafiche** (tra cui la **certificazione antimafia**);
- **Le visure**;
- **I certificati relativi a Registri abilitanti**;
- **I certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti**;
- **I certificati relativi all'Albo delle imprese artigiane.**

2. LE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE DEL REGISTRO IMPRESE

2.1. Premessa

L'anagrafe economica è l'unico strumento completo per conoscere vita e fatti di una qualsiasi impresa, grande o piccola che sia.

Chi vuol **prendere visione della situazione anagrafica di un'impresa avente sede in qualsiasi parte d'Italia** può rivolgersi all'ufficio del Registro delle imprese della propria Camera di Commercio e richiedere certificazioni o visure o collegarsi via Internet attraverso la struttura telematica denominata "Telemaco"¹.

"Telemaco" è lo sportello telematico per l'accesso remoto all'archivio del Registro delle imprese che consente, ad Enti, Notai, Professionisti, Associazioni, Agenzie, ecc., di:

- fare ricerche anagrafiche,
- fare visure e certificati,
- estrarre documenti cartacei dall'archivio ottico,
- inviare pratiche telematiche,
- estrarre visure protesti (servizio disponibile dal 1° marzo 2003).

Oltre alla consultazione diretta dell'archivio e alla possibilità di ottenere copia di atti e documenti scritti e depositati, l'ufficio è in grado di offrire **elenchi di imprese suddivise per settori merceologici**, classe di capitale sociale, numero di addetti, provincia o comune di appartenenza.

I certificati hanno valenza probatoria su quanto risulta depositato o iscritto nel Registro delle imprese.

Oltre ai certificati di iscrizione possono essere rilasciati certificati attestanti il deposito di atti e la mancanza di iscrizione.

Per l'uniformità della certificazione anagrafica a livello nazionale, i certificati sono rilasciati secondo i modelli ministeriali.

2.2. Tipologia di certificazioni

I modelli tipo dei certificati del Registro Imprese attualmente in uso sono stati approvati con vari decreti che si sono susseguiti nel tempo.

I principali tipi di certificati (sette in tutto) sono stati inizialmente approvati, in occasione della istituzione del Registro delle imprese, con il decreto dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del **7 febbraio 1996**.

Con apposito **Decreto Dirigenziale del 27 maggio 1998**, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 486/1997, sono stati definiti i certificati del Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalla Camera di Commercio (per un maggior approfondimento dell'argomento rimandiamo alla normativa antimafia).

Con D.M. del **15 febbraio 2001** fu poi istituito il dispositivo "*Cert.impresa*" per l'attestazione di dati tratti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio nel sito internet delle imprese².

¹ Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda alla Sezione "Trasmissione telematica" – Capitolo: "*I requisiti per le stazioni trasmettenti. I diversi sistemi di pagamento dei diritti e dei costi telematici*", Paragrafo 2.

² Per un approfondimento, si veda il seguente indirizzo Internet:

<http://www.infoimprese.it/nuovo/index.jhtml?s=SERVIZI&p=certimpresa>

Da ultimo, con **Decreto del 10 giugno 2003** fu approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, si è ravvisata la necessità di modificare il contenuto dei certificati aggiornandolo alle esigenze scaturite dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) di detta riforma.

Il Ministero delle attività produttive, con il D.M. **13 luglio 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004 ³, ha provveduto, innanzitutto, a raggruppare nel medesimo decreto tutto quello che in precedenza era distribuito in quattro diversi decreti, contemporaneamente ha provveduto sia a modificare i contenuti dei certificati già esistenti che ad istituirne uno nuovo, relativo alle società assoggettate all'attività di direzione e coordinamento.

2.2.1. Tipologia di certificazioni previste dal D.M. 7 febbraio 1996

Con il D.M. 7 febbraio 1996 sono stati approvati i modelli per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della L. n. 580/93.

Con tale decreto, l'allora Ministero dell'industria ha individuato alcune tipologie di certificati e ne ha standardizzato il contenuto, lasciando all'Ufficio la possibilità di rilasciare anche certificati o attestati su altri dati in suo possesso (certificato speciale).

Dunque, il certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese è un atto tipico il cui contenuto è stabilito dalla legge e nella specie dal D.M. 7 febbraio 1996.

L'Allegato A al citato Decreto del Ministro dell'industria 7 febbraio 1996 prevedeva che il Registro delle imprese rilasciasse **sette tipi di certificati diversi**.

1. Certificato di iscrizione abbreviato

I certificati di iscrizione abbreviati sono quelli che attestano la sola esistenza dell'impresa, di cui si consegue così l'identificazione univoca e le informazioni legali essenziali. Recano, infatti, il numero d'iscrizione, la data di iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica e la sede dell'impresa.

2. Certificato di iscrizione

I certificati di iscrizione completi sono quelli che contengono, in aggiunta ai dati identificativi essenziali, informazioni legali, amministrative ed economiche, comprese la descrizione dell'attività esercitata, le unità locali e le

³ Si veda l'Errata-Corrige pubblicata nella G.U. n. 275 del 23 novembre 2004, concernente: Avviso relativo al decreto 13 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese, approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2004).

«Nell'allegato A) al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale sono apportate le seguenti correzioni:

la pagina 22, pubblicata erroneamente come seconda facciata del «certificato storico», deve intendersi inserita dopo la pagina 15, e, pertanto, intesa come seconda facciata del «certificato anagrafico»;

ed ancora, la pagina 29, pubblicata erroneamente come quarta facciata del «certificato di iscrizione di poteri personali», deve intendersi inserita dopo la pagina 23”.

persone aventi cariche sociali. Con questo tipo di certificato si ha una "fotografia" completa dell'impresa certificata.

Rientrano nel gruppo dei certificati di iscrizione quelli idonei a certificare l'esistenza delle unità locali e delle sedi secondarie.

3. Certificato storico

I certificati storici riportano, oltre ai dati identificativi dell'impresa, le informazioni riguardanti gli atti e le comunicazioni iscritti o depositati al Registro delle imprese e le modificazioni avvenute in un certo periodo di tempo.

Si possono richiedere certificati riguardanti l'impresa dalla sua nascita in avanti o limitati a determinate date o trascrizione di atti. Essi contengono un maggior numero di notizie rispetto agli altri certificati, presentando, informazioni sia remote che attuali sulle imprese.

4. Certificati di deposito

I certificati di deposito attestano l'avvenuto deposito di atti e di modelli riguardanti le richieste di iscrizione o le denunce al Repertorio economico amministrativo.

Questo tipo di certificazione ha per obiettivo la dimostrazione dell'avvenuta presentazione degli atti relativi ad una predeterminata impresa, ad una certa data e in un determinato Registro delle imprese.

5. Certificato degli assetti proprietari

Scopo del certificato degli assetti proprietari è quello di riportare l'elenco dei soci di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l ad una certa data e i trasferimenti di quote o azioni avvenuti in un certo intervallo temporale.

6. Certificati di non iscrizione

I certificati che attestano la mancanza di iscrizione di una impresa nel Registro delle imprese di una determinata provincia sono denominati certificati di non iscrizione. Essi riportano i dati essenziali relativi all'imprenditore o ad altro soggetto per il quale è richiesta la certificazione e la non iscrizione nel Registro delle imprese.

7. Certificato speciale

Per ottenere i certificati speciali i richiedenti devono indicare sommariamente nella richiesta quanto deve risultare dalla certificazione. Per esempio, è possibile certificare che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata. Possono inoltre essere rilasciati certificati sugli assetti proprietari, dai quali è agevole desumere l'elenco dei soci ed i trasferimenti di quote avvenuti in una certa società a responsabilità limitata.

2.2.2. Le certificazioni antimafia

In applicazione delle disposizioni dettate con il D.M. 16 dicembre 1997, n. 486, le imprese iscritte nel Registro delle imprese potranno ottenere, inoltrando

un'apposita richiesta a detto Registro, un certificato speciale riportante in calce la dicitura che **“nulla osta ai fini della normativa antimafia”**.

Tali certificazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

Con apposito **Decreto Dirigenziale del 27 maggio 1998**, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 486/1997, sono stati definiti i certificati del Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalla Camera di Commercio.

La sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione per procedimenti penali a carico di cittadini, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese facenti capo a soggetti su cui gravano dette cause, condizionano il rilascio di una licenza o autorizzazione da parte della pubblica amministrazione e la possibilità di stipulazione, o approvazione, di un contratto con la stessa Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione relativi a lavori e forniture, per un valore complessivo superiore a 300 milioni di lire, occorre produrre la cosiddetta certificazione antimafia, da cui risulti l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione (per provvedimento definitivo di una misura di prevenzione o per procedimento di prevenzione).

La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio, precisando il Registro delle imprese in cui l'impresa è iscritta.

La richiesta della certificazione antimafia va presentata personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, diversamente, alla richiesta del certificato, occorre allegare **l'atto di delega con sottoscrizione autenticata** del titolare o del legale rappresentante.

Il sistema informativo delle Camere di Commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.

A seconda delle differenti forme d'impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone:

- **per l'impresa individuale:** l'imprenditore;
- **per la società in nome collettivo:** tutti i soci;
- **per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni:** i soci accomandatari;
- **per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa:** il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- **per le società estere con sedi secondarie in Italia:** coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
- **per i soggetti Rea:** i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
- **per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi:** il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione

superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.

Su esplicita richiesta, la verifica potrà altresì essere estesa anche agli eventuali **direttori tecnici**.

2.2.3. La dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Con il **D.M. 10 giugno 2003** è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese. L'interessato può rivolgersi allo sportello del Registro delle imprese o collegarsi via internet ⁴ e richiedere, anziché un certificato vero e proprio (il più delle volte soggetto ad imposta di bollo), una dichiarazione sostitutiva nella quale l'Ufficio riporterà i dati essenziali dell'impresa così come vengono desunti dal Registro delle imprese.

L'interessato dovrà semplicemente sottoscrivere una dichiarazione prestampata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale attesta che i dati riportati nella dichiarazione sono desunti dal Registro delle imprese.

Il modello di "Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva" potrà essere sottoscritto con la firma autografa, se il certificato viene richiesto in formato cartaceo, o con la firma digitale, nel caso il certificato venga memorizzato su supporto informatico.

Si tenga presente che il modello di dichiarazione sostitutiva godrà sempre e in ogni caso dell'esenzione dall'imposta di bollo.

2.2.4. Le tipologie previste dal D.M. 13 luglio 2004

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, si è ravvisata la necessità di modificare il contenuto dei certificati aggiornandolo alle esigenze scaturite dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) di detta riforma.

Il Ministero delle attività produttive, con il **D.M. 13 luglio 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004, ha provveduto, innanzitutto, a raggruppare nel medesimo decreto tutto quello che in precedenza era distribuito in quattro diversi decreti, contemporaneamente ha provveduto sia a modificare i contenuti dei certificati già esistenti che ad istituirne uno nuovo, relativo alle società assoggettate all'attività di direzione e coordinamento.

A. Certificazioni

Nell'Allegato A del D.M. 13 luglio 2004 vengono riportate le seguenti tipologie di certificati:

- RI - Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria;
- RI - Certificato anagrafico;
- RI - Certificato di iscrizione di sede secondaria /unità locale;
- REA - Certificato recante i dati identificati del soggetto REA;
- RI - Certificato storico;

⁴ Tale modello può essere estratto on-line direttamente da "Telemaco" al seguente indirizzo: <https://telemaco.infocamere.it>

- RI - Certificato recante l'assetto della compagine sociale di una società di capitali;
- RI - Certificato di deposito;
- RI - Certificato di iscrizione di poteri personali;
- RI - Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato;
- RI - Certificato di non iscrizione;
- RI - Certificato di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Tale certificato, di nuova istituzione, riporterà i dati essenziali delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, iscritte nell'apposita sezione istituita ai sensi dell'art. 2497-bis C.C..

Nell'allegato D viene riportato il modulo per la richiesta del certificato recante la dicitura antimafia.

L'esposizione dei dati contenuti nei certificati inerenti le iscrizioni e le annotazioni nel Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia è stata modificata in conformità alla tipologia dei modelli dei certificati di cui sopra. Pertanto i modelli dei certificati che recano il nulla osta di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 1998 sono i seguenti:

- 1) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria;
- 2) certificato anagrafico;
- 3) certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

B. Le principali novità introdotte nel contenuto dei certificati

Le nuove certificazioni si presentano con una veste nuova il cui contenuto raggruppa le informazioni risultanti dal Registro delle imprese nelle seguenti macro categorie:

- **dati identificati dell'impresa** (denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede, durata della società, oggetto sociale);
- **i sistemi di amministrazione e di controllo** (informazioni sugli organi sociali e sugli organi di controllo: sistema dualistico, monistico, revisore contabile, ecc.);
- **informazioni sullo statuto / atto costitutivo** (poteri da statuto o da patti sociali; modalità di convocazione dell'assemblea, clausole di recesso, di prelazione, ecc.);
- **patti parasociali**;
- **informazioni patrimoniali e finanziarie** (capitale sociale, conferimenti, strumenti finanziari, patrimonio o finanziamento destinato ad uno specifico affare);
- **le operazioni straordinarie** (trasformazione, fusione, scissione);
- **Scioglimento e procedure concorsuali**;
- **cancellazione e trasferimento sede**;
- **attività**;
- **titolari di cariche o qualifiche**;
- **sedi secondarie e unità locali**;
- **certificazione di cui alla legge n. 46/1990** (attività di impiantistica) (abilitazioni e responsabili tecnici).

C. Autocertificazioni

Nell'Allegato B è stato previsto il nuovo **modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese**, di cui si è parlato sopra.

D. Cert.impresa

Nell'Allegato C viene riportato il nuovo contenuto del dispositivo Cert.impresa, già previsto dal **D.M. 15 febbraio 2001**.

L'innovativo sistema riguarda il collegamento tra i siti Internet delle imprese e il relativo Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, nel quale risultano iscritte.

Con "Cert.impresa" si ha, in sostanza, la possibilità di portare i dati risultanti dal Registro delle imprese direttamente nella home-page del proprio sito aziendale. Il navigatore avrà così la possibilità di avere un riscontro immediato dei dati ufficiali estratti dal Registro delle imprese.

Nel nostro sito è presente il logo dal quale poter acquisire tutte le informazioni necessarie, mediante collegamento al seguente indirizzo:

<http://www.infoimprese.it/nuovo/index.jhtml?s=SERVIZI&p=certimpresa>

3. LE VISURE RILASCIATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

3.1. Concetti generali

Ad assicurare la pubblicità economica dell'impresa contribuiscono, oltre ai certificati, le visure. Con queste è possibile il monitoraggio completo delle informazioni contenute nell'anagrafe e l'estrapolazione di un maggior numero di informazioni rispetto a quelle fornite dai certificati.

Le visure, pur contenendo le stesse notizie, differiscono dai certificati, in quanto **sono prive della firma del funzionario camerale**, di timbri e bolli e quindi non hanno valore legale, ma costituiscono esclusivamente semplice informazione. Possono, per questo, essere rilasciate anche da terminali non presidiati (Sportello Telemaco), su carta o su supporto informatico.

3.2. Tipologia delle visure

L'ufficio del Registro delle imprese rilascerà i seguenti **quattro tipi di visure**:

1. Visura del protocollo

Visura riportante le sole informazioni relative al deposito di atti al Registro delle imprese o di denunce al REA.

2. Visura ordinaria

Visura riportante le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e amministrative presenti nel Registro delle imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Come contenuto, e' l'equivalente del certificato di iscrizione.

3. Visura storica

Visura ordinaria, più le eventuali trascrizioni degli atti e le variazioni comunicate al REA.

4. Visura degli assetti proprietari

Per le società di capitali è possibile avere anche una visura riportante l'elenco soci, i trasferimenti di quote e gli atti relativi ai trasferimenti d'azienda.

4. I CERTIFICATI RELATIVI A REGISTRI ABILITANTI

Certificazioni che attestano le qualificazioni professionali possono essere rilasciate dai seguenti registri, albi, ruoli ed elenchi.

- Registro esercenti il commercio, nel quale sono iscritti i somministratori di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
- Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
- Albo dei mediatori;
- Ruolo dei mediatori marittimi;
- Elenco degli spedizionieri;
- Elenco dei raccomandatari marittimi;
- Ruolo degli stimatori e dei pesatori pubblici.

Questi certificati interessano soprattutto i richiedenti ed in qualche misura i professionisti o le associazioni di categoria che hanno assistito gli interessati; solitamente non interessano i terzi.

5. I CERTIFICATI RELATIVI AL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Il Ruolo dei periti e degli esperti non è abilitante, nel senso che per svolgere l'attività peritale e di consulenza non occorre l'iscrizione nel ruolo camerale. Tale Ruolo ha la sola funzione di far conoscere coloro i quali sono stati ritenuti idonei ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. L'iscrizione nel Ruolo, in altre parole, non è una condizione necessaria perché un perito possa esplicare la sua attività professionale.

I certificati attestano, comunque, l'idoneità degli iscritti all'esercizio dell'attività peritale.

6. I CERTIFICATI E LE VISURE RELATIVI ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

L'Albo delle imprese artigiane è una fonte di informazione economica di interesse, oltre che della singola impresa, del mondo degli affari e delle categorie economiche.

I certificati, oltre ad assolvere a finalità anagrafiche, attestano che le imprese iscritte sono in possesso dei requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana.

I certificati sono utilizzati per accedere alle agevolazioni creditizie, tributarie e previdenziali previste per l'artigianato.

Le certificazioni rilasciate dall'Albo delle imprese artigiane seguono la stessa impostazione prevista per le certificazioni rilasciate dal Registro delle imprese.

L'Albo delle imprese artigiane rilascia inoltre particolari “**visure**” attestanti la **posizione previdenziale** del titolare, dei soci o degli eventuali collaboratori